



C_D371 - C_D371 - 1 - 2023-06-20 - 0007014

Prot. Generale n: **0007014** AData: **20/06/2023** Ora: **11.29**

Classific.: 9



Dro, 20 giugno 2023

Interrogazione 07/2023

Egregio Signor Sindaco Mimiola Claudio

Gentile Presidente del Consiglio Maffei Donatella

Oggetto: modifica al regolamento di contabilità. -

Premesso che

Con delibera di Consiglio Comunale nr. 20 del 12/06/2023 è stata approvata la modifica al Regolamento di Contabilità del Comune di Dro già approvato con delibera del CC n. 31 di data 29 novembre 2018, sulla base di una incomprensibile motivazione in quanto sarebbe in contrasto con il *Documento Unico di Programmazione*

Visto che:

- nella deliberazione di Giunta Comunale nr. 41 del 2023 (approvazione PEG 2023) si attesta la coerenza con “- il *Regolamento di Contabilità comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 31 di data 29/11/2018;*”
- la deliberazione della Giunta comunale nr. 31 del 10 marzo 2023 avente ad oggetto “Approvazione schema bilancio di previsione, nota integrativa e aggiornamento documento unico di programmazione - 2023/2025; allegati 9 e 4/1 del d.lgs. 118/2011” che tra l’altro attesta “ *Preso atto che l’articolo 174 del D.Lgs. 267/2000 prevede che lo schema di Bilancio di Previsione con i suoi allegati e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti dalla Giunta e presentati al Consiglio comunale nei termini e con le modalità previste dal Regolamento di contabilità*”

Accertata quindi la inversione di fatto della gerarchia degli atti, poiché il PEG dovrebbe essere coerente con le disposizioni normative del regolamento di contabilità e non viceversa.

Constatato che:

Viste le numerose richieste di chiarimento, in sede di discussione, prima e a più riprese dal consigliere Travaglia che in sintesi chiedeva, alla Presidente del Consiglio, quale sia la normativa sovraordinata in considerazione del contenuto della delibera che veniva posta in approvazione che riportava una fumosa constatazione:

Constatato che: alla seconda alinea

“- *va invece adeguato il comma 5 dell’art. 25 in quanto non tiene conto di quanto previsto dal dal PEG e dal comma 1 del medesimo articolo 25 e limita ai Responsabili di Servizio i soggetti deputati a sottoscrivere gli atti di liquidazione.*”

La Presidente del Consiglio delegava, per una autorevole risposta, l'assessore competente per materia, la vicesindaco Michela Calzà, che forniva, anche dopo aver riascoltato più volte la registrazione di quel punto in Consiglio Comunale, una ingarbugliata e incomprensibile risposta.

A seguire l'intervento del consigliere Tavernini che poneva l'accento sulla possibile illegittimità degli atti di liquidazione adottati precedentemente alla modifica dell'art. 25 comma 5 e in seguito in caso di liquidazione di un impegno illegittimo da parte di un responsabile diverso da chi ha assunto detto impegno, chi risponde contabilmente in caso di contenzioso. Nessuna risposta è stata fornita.


Non si può far a meno di rilevare anche l'assoluto silenzio del più autorevole organo tecnico in considerazione della presenza della Segretaria dott. Cinzia Mattevi.

Ciò premesso e constatato si interroga il Sindaco e l'assessore competente per conoscere:

- la proposta di modifica è stata sottoposta all'esame del Revisore dei conti; in caso affermativo con quale esito?
- sono stati adottati atti di liquidazione dal 29/11/2018 fino ad oggi in contrasto con quanto previsto dal regolamento contabilità vigente fino all'esecutività della delibera di Consiglio Comunale nr. 20 del 12/06/2023?
- come è strutturata nel Comune di Dro la procedura di assunzione di impegni e rispettiva liquidazione, sulla base delle competenze, cioè se la liquidazione è posta allo stesso responsabile dell'impegno?
- come la Giunta intende organizzare la liquidazione di tutti gli impegni di spesa successivamente all'adozione della modifica del regolamento, posto che il responsabile dell'impegno potrebbe essere sgravato da eventuali irregolarità contabili che verrebbero così trasferite sul liquidatore?
- se non si ritenga opportuno fissare un limite all'importo di liquidazione nel caso di funzionario diverso da colui che ha assunto l'impegno (ad esempio liquidazione contributi o stati di avanzamento lavori/forniture ecc)?
- se nella fattispecie si è valutata la possibilità che il delegato alla liquidazione, diverso dal funzionario che ha assunto l'impegno di spesa, sia in disaccordo, trovandosi a svolgere mansioni diverse da quelle attualmente assegnate e/o abbia diritto al riconoscimento di una indennità specifica con un ulteriore costo per la spesa pubblica?
- se le organizzazioni sindacali interne sono state interessate?

In attesa di pronuncia su tale interrogazione, per la quale si richiede a norma di regolamento risposta scritta, porgo cordiali saluti.

Il Consigliere del Gruppo - *Leali al Trentino*.


(Benuzzi Malfer Stefano)